



REGOLAMENTO

*dell'Assemblea Regionale
per l'elezione degli organi sociali
della Federazione Regionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione*

Approvato dal Consiglio Regionale del 21 febbraio 2014

ART 1 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. Il Presidente di ciascuna Federazione regionale ovvero, in assenza delle Federazioni regionali, il Presidente dell'Unione regionale, previa delibera del Consiglio regionale, fissa il giorno dell'Assemblea dandone comunicazione a tutti gli enti assegnati nella propria circoscrizione territoriale.
2. Tale giorno dovrà essere determinato, previo accordo con l'Unione regionale competente territorialmente e con la Federazione nazionale entro il termine fissato dal Consiglio nazionale.
3. Eventuali deroghe rispetto ai termini di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate dalla Commissione dell'Assemblea.
4. All'Assemblea partecipano le cooperative assegnate che risultino in regola con i contributi associativi dei quattro esercizi precedenti almeno 30 (trenta) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea regionale.
5. Ad ogni Assemblea regionale dovrà essere assicurata la presenza del delegato della Federazione nazionale.
6. Le Assemblee regionali dovranno celebrarsi entro l'11 maggio 2014.
7. Nel caso che le Assemblee regionali non siano convocate dai Presidenti delle Federazioni regionali, o delle Unioni regionali entro il 10 aprile 2014, l'iniziativa della convocazione verrà presa, su proposta della Commissione dell'Assemblea, dalla Federazione nazionale, d'intesa con la Confcooperative.
8. Le Assemblee regionali eleggeranno - sulla base di un numero indicativo provvisorio comunicato dalla Commissione dell'Assemblea della Federazione nazionale - i delegati all'Assemblea nazionale, tenuto conto della rappresentanza proporzionale (voti espressi) di ogni elettore.
9. Le Federazioni regionali sottoposte a regime di commissariamento qualora non siano in grado di celebrare le Assemblee per l'elezione degli organi sociali, designeranno i delegati all'Assemblea nazionale attraverso delibera del Commissario previa consultazione formale degli enti assegnati che si trovano nelle condizioni specificate all'art. 12.

ART. 2 - DISCUSSIONE DEL TEMA ASSEMBLEARE

1. Esperite le formalità iniziali, l'Assemblea regionale passa alla discussione e all'adozione degli orientamenti sul tema assembleare.

ART. 3 - PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. Alle Assemblee regionali partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli enti aderenti che si trovano nelle condizioni specificate all'art. 4.
2. Ogni ente aderente ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di dodici voti in rapporto al livello del contributo associativo di competenza della sede centrale della Confederazione dovuto per l'anno antecedente a quello di celebrazione dell'Assemblea ed anche all'ampiezza della base sociale.
3. Gli enti aderenti hanno diritto ad un solo voto nel caso in cui il contributo associativo dovuto per la sede centrale della Confederazione sia pari alla quota minima.

4. Per gli enti soci aventi diritto a tre o più voti, i delegati nominati dovranno essere individuati assicurando, che, ove siano presenti tra i soci, almeno un terzo sia di genere diverso.
5. Qualora il contributo associativo sia superiore al minimo, gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti voti aggiuntivi:

- fino a € 1.000,00 (mille):	un voto
- da € 1.001,00 (milleuno) a € 2.000,00 (duemila):	due voti
- da € 2.001,00 (duemilauno) a € 5.000,00 (cinquemila):	quattro voti
- da € 5.001,00 (cinquemilauno) a € 7.000,00 (settemila):	cinque voti
- da € 7.001,00 (settemilauno) a € 9.000,00 (novemila):	sette voti
- da € 9.001,00 (novemilauno) a € 11.000,00 (quindicimila):	otto voti
- da € 11.001,00 (novemilauno) a € 15.000,00 (quindicimila):	nove voti
- oltre € 15.000,00 (quindicimila):	undici voti
6. In rapporto all'ampiezza della base sociale gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti ulteriori voti:

- con un numero di soci da 300 a 600:	un voto
- con un numero di soci da 601 a 1.200:	due voti
- con un numero di soci da 1.201 a 2.000:	tre voti
- con un numero di soci superiore a 2.000:	quattro voti.
7. I dati di riferimento di cui ai commi 5 e 6 sono estrapolati dalle dichiarazioni rese da ciascuna Unione nella compilazione dei ruoli dell'anno antecedente la celebrazione dell'Assemblea, verificati dal Servizio contributi attraverso gli applicativi core.
8. Il totale dei voti complessivamente spettanti a ciascun ente ai sensi dei precedenti commi non può in nessun caso superare i dodici voti.
9. Il voto plurimo si esprime attraverso la partecipazione di tanti rappresentanti di ogni ente aderente, quanti sono i voti assegnati.
10. Ove si ritenga opportuna una maggiore partecipazione assembleare, la Commissione dell'Assemblea potrà autorizzare il raddoppio dei voti assegnati ad ogni ente.
11. Il rappresentante di ente aderente impossibilitato a partecipare può conferire delega al rappresentante del medesimo ente o di altro ente, il quale tuttavia non potrà avere più di due deleghe oltre la propria.

ART. 4 - ACCERTAMENTO DEGLI ENTI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

1. La Commissione dell'Assemblea, sulla base degli elenchi degli enti cooperativi aderenti e della documentazione fornita dai competenti uffici della Confederazione, accerta il numero e la denominazione degli enti che risulteranno aderenti alla data del 31 dicembre 2013, ivi compresi quelli la cui domanda di adesione, completa della prescritta documentazione, sia pervenuta alla Confcooperative entro e non oltre la stessa data.
2. Partecipano alle Assemblee regionali con diritto di voto gli enti aderenti che risultino in regola con i contributi associativi alla Organizzazione confederale (nazionale, regionale, provinciale e interprovinciale), riferiti agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 effettivamente pagati alla Confederazione almeno 30 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea territoriale secondo quanto disposto dall'art.6, comma 5, dello Statuto confederale.
3. Gli enti che hanno aderito alla Confederazione nell'anno precedente a quello di celebrazione dell'Assemblea ai quali non è stata richiesta la contribuzione associativa, per avere diritto

alla partecipazione assembleare debbono essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per l'anno suddetto.

4. La Confederazione, ove mancassero i tempi tecnici per le emissioni delle cartelle contributive, provvederà direttamente al caricamento della quota minima di propria spettanza e analogo adempimento potrà essere adottato dalle Confcooperative regionali, provinciali o interprovinciali interessate. Naturalmente di ciò occorrerà informare gli enti a cura delle strutture territoriali.
5. Ad ogni ente che si trova nelle condizioni sopradette, verrà assegnato dalla Commissione dell'Assemblea un numero di voti secondo le procedure di cui all'articolo precedente sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici confederali.
6. Non sono considerati in regola gli enti espulsi per inadempienza contributiva che abbiano successivamente formalizzato l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e che non abbiano assolto al pagamento di tutti i contributi pregressi nel quadriennio.
7. Gli enti aderenti ma non inseriti nei ruoli contributivi debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per gli anni compresi nel quadriennio precedente quello di celebrazione dell'Assemblea.

ART. 5 - DIRITTO DI PAROLA

1. Nelle Assemblee regionali hanno diritto di parola i componenti del Consiglio nazionale uscente, appartenenti alla circoscrizione territoriale qualora non siano delegati. Così pure hanno diritto di parola i Presidenti uscenti, i Segretari e/o i Direttori delle Federazioni regionali o, dove queste non siano costituite, delle Unioni regionali, interprovinciali e/o provinciali.

ART. 6 - VOTAZIONI

1. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.
2. Quando si tratta della elezione del Presidente, a meno che non esistano le condizioni di procedere per acclamazione, risulterà eletto il candidato più votato.
3. Qualora si tratti del terzo mandato le votazioni avverranno con voto segreto.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Elezione del Presidente

1. Qualora entro i termini fissati dall'Assemblea fossero presentate una o più candidature per l'elezione del Presidente, le stesse dovranno essere sottoscritte da almeno il 25% dei delegati accertati e presenti all'Assemblea.

Elezione del Consiglio nazionale

1. La compilazione delle liste e la relativa raccolta delle sottoscrizioni, dovrà essere effettuata su appositi moduli predisposti sulla base di uno schema confederale e siglati all'inizio dell'Assemblea da parte del Presidente dell'Assemblea.

2. Le liste eventualmente presentate dovranno essere sottoscritte da tanti delegati che rappresentino almeno un decimo dei delegati presenti verificati dalla Commissione verifica poteri.
3. In caso di presentazione di più liste, il candidato Presidente potrà essere contestualmente presente come capolista per il Consiglio Regionale. Il Presidente eletto potrà successivamente dimettersi da componente del Consiglio consentendo così la cooptazione del primo dei non eletti della lista da lui capeggiata.
4. I delegati non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione, saranno annullate le loro firme in tutte le liste presentate.
5. Ai fini della sottoscrizione delle liste di cui ai commi 1 e 4 non sono computabili le deleghe.
6. Non possono essere eletti componenti del Consiglio Regionale esponenti di enti cooperativi che non siano nelle condizioni previste dal precedente articolo 4 del presente Regolamento.

ART. 8 - VERBALE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI

1. Il verbale delle Assemblee regionali deve riassumere il dibattito, eventuali mozioni e proposte e riportare l'esito di eventuali votazioni in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Federabitazione nazionale e della Confederazione.
2. Il verbale deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti le cariche sociali, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente rappresentato con il numero di matricola.
3. Inoltre, il verbale deve contenere il cognome e nome, la data di nascita, il recapito ai fini delle comunicazioni successive, l'ente rappresentato con il numero di matricola, dei delegati all'Assemblea nazionale.
4. Nel verbale dovrà essere fatta altresì esplicita indicazione dei delegati supplenti in numero di 1 (uno) supplente per ogni 5 (cinque) delegati effettivi o frazione superiore a 5, che subentreranno o per indisponibilità del delegato effettivo o nell'ipotesi che la Commissione dell'Assemblea attribuisca un numero di delegati definitivo maggiore a quello comunicato in via provvisoria.
5. Le Federazioni regionali ovvero, in assenza delle Federazioni regionali, le Unioni regionali che esprimono meno di cinque delegati devono comunque nominare un delegato supplente.
6. Nel verbale si deve aggiungere in calce all'elenco dei delegati, il nominativo del Presidente della Federabitazione regionale ovvero della Unione regionale, in assenza della Federazione regionale, se lo stesso non risulta tra i delegati.
7. All'atto della chiusura del verbale, ai fini della partecipazione all'Assemblea nazionale, ciascuna Federazione o Unione regionale verserà nelle mani del delegato confederale la somma determinata dal Consiglio nazionale per ciascun delegato o partecipante quale quota a titolo di concorso alle spese dell'Assemblea. Di tale versamento sarà fatta menzione nel verbale.

ART. 9 - TRASMISSIONE DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. I verbali delle Assemblee firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dal delegato confederale sono recapitati brevi manu, per fax o per posta elettronica non oltre tre giorni dallo svolgimento, alla Federazione nazionale e all'Unione regionale.

2. Ai delegati eletti a cura della Presidenza confederale verranno inviati i documenti e ogni altra notizia utile alla partecipazione all'Assemblea nazionale.

ART. 10 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ELEGGIBILITÀ

1. Non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio nazionale, esponenti di enti cooperativi che non siano in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. Non possono altresì essere eletti negli Organi stessi e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 21 dello Statuto confederale e dagli articoli 7 e 8 del relativo Regolamento di attuazione.
1. Il Presidente ed il Segretario della Commissione provvederanno ad informare gli interessati sulle risoluzioni adottate.
2. La Commissione fisserà il numero dei delegati che dovranno essere eletti dalle Assemblee territoriali.

ART. 11 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Le norme del presente Regolamento si intenderanno automaticamente modificate in relazione alle deliberazioni che in sede di Assemblea nazionale verranno assunte in ordine alle modifiche statutarie.